Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"

Via Biancospino s.n. – 97018 SCICLI (RG)
Tel.: 0932/832609 Sito internet www.donmilaniscicli.edu.it
PEO: rgic81200v@istruzione.it _- PEC: rgic81200v@pec.istruzione.it
codice IPA: **istsc_rgic81200v** – Codice univoco Fattura Elettr.: **UFQSAM**
C.F.: **90012170883** - Cod. Mecc.: **RGIC81200V**

I.C. "DON MILANI" - SCICLI
Prot. 0011269 del 20/10/2026
VI (Uscita)

All'Albo online
Agli Atti

Oggetto: Decisione a contrarre n.38/2026

per l'affidamento diretto, mediante ODA MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. 36/2023 per l'acquisto del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2026-2029

CIG BD6F4A7640

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA in particolare la lettera b) comma 1 dell'art. 50 del sopracitato Decreto 36/2023 per la quale le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie con la modalità di "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO Il D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018, "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana";

VISTE le funzioni del Dirigente Scolastico in materia negoziale, definite dall'art. 25, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 5 settembre 2025 sui criteri e limiti dell'attività negoziale del Dirigente Scolastico;

VISTO l'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice";

VISTO l'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni";

VISTO l'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 "Conflitto di interessi, riferito alla figura del RUP;

RITENUTO che il Dirigente pro tempore dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Responsabile Unico di Progetto (RUP) per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa vigente, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

VISTO l'art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 secondo cui "per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, … , ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa";

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 5 settembre 2025 sui criteri e limiti dell'attività negoziale del Dirigente Scolastico;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituto, valido per il triennio corrente;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016;

VISTA la Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 - Provvedimento Art 23 – BDNCP di Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»;

VISTA la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 24 – FVOE di Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale;

VISTA la Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale di Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»;

VISTA la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 28 Trasparenza di Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA La Delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023, in attuazione dell'art. 222, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, recante «Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36», in materia di Casellario Informatico, in vigore dal 1° luglio 2023;

VISTA la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 di Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione;

VISTA la necessità di procedere con urgenza all'analisi dei rischi, delle coperture assicurative e all'affidamento dei servizi assicurativi e/o di espletare indagini di mercato riferite ad eventuali polizze di vario tipo;

CONSIDERATA la valutazione complessiva del quadro di rischio scolastico (e attività collegate e correlate), la redazione dei capitolati speciali di polizza, l'analisi delle offerte, la gestione dei contratti assicurativi e dei presentano profili di elevata complessità che richiedono una preparazione tecnica e professionale specifica, per cui la Stazione Appaltante può dotarsi di adeguate professionalità di supporto;

CONSIDERATO che "nel particolare contesto delle Istituzioni Scolastiche la scelta della polizza assicurativa più idonea risulta essere molto spesso un'attività complessa, ciò in ragione dell'elevata asimmetria informativa che caratterizza il mercato dei prodotti assicurativi, che determina il rischio per l'Istituzione Scolastica di acquisire un prodotto assicurativo non confacente alle proprie esigenze. Al fine di superare le criticità sopra evidenziate, le Istituzioni Scolastiche possono rivolgersi a figure specializzate (c.d. "BROKER"), con l'obiettivo di definire in modo adeguato le proprie esigenze assicurative e di essere supportate nella redazione dei documenti strumentali all'acquisizione dei Servizi Assicurativi. (Ministero dell'Istruzione

Quaderno 4 - Istruzioni per l'affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche);

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di cui sopra, il cui valore presunto è inferiore ai 140.000,00 Euro escluso IVA e pertanto non incluso negli obblighi che riguardano il Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi relativo al triennio corrente;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

RILEVATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP finalizzate all'approvvigionamento di tali servizi;

VISTO l'art. 1, comma 583 della Legge n. 160/2019 che prevede il ricorso, in via prioritaria, agli Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.);

VERIFICATO che nel portale Acquisti in Rete, NON sono presenti Accordi Quadro attivi per analoghe forniture a cui l'Istituto Scolastico potrebbe aderire;

VERIFICATO che nel portale Acquisti in Rete, NON sono presenti nel Sistema dinamico di acquisizione forniture in oggetto;

CONSIDERATO che questo l'Istituto ritiene che il broker debba essere remunerato con commissioni calcolate sui premi assicurativi a carico delle imprese, in quanto non incidono sull'ammontare del premio, né determinano un incremento di costo a carico dall'Amministrazione Scolastica;

VALUTATO che il valore dell'affidamento è calcolato individuando una provvigione in misura pari a quella mediamente praticata dal mercato assicurativo, pari al 14% da applicarsi ai premi imponibili delle polizze stipulate dall'istituto scolastico;

CONSIDERATO che il valore dell'affidamento risulta inferiore alla soglia di cui all'art 45, comma 2 del D.I. 129/2018, per cui il Dirigente Scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia;

CONSIDERATO che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Istituto Scolastico o all'utenza assicurata in quanto la retribuzione al broker è costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa a cui viene assegnato il contratto;

VISTA la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, nella parte in cui dispone che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione";

PRESO ATTO che l'istituto ha condotto una indagine di mercato consultando servizi di brokeraggio al fine di determinare il prezzo di mercato del bene e del servizio oggetto dell'affidamento;

VISTE le proposte del servizio di brokeraggio senza oneri per l'Istituto scolastico pervenute dalle società: GPM INSURANCE BROKER, Howden S.p.A. e LOGICA INSURANCE BROKER S.R.L.;

VAGLIATE le caratteristiche del servizio tra cui:

- l'assenza di condizioni di esclusione,
- l'assenza di condizioni di incompatibilità,
- l'assenza di conflitto d'interessi,
- la capacità economica e finanziaria,
- capacità tecnico professionale,
- l'idonea copertura assicurativa professionale,
- il livello di specializzazione,
- le caratteristiche del servizio di consulenza,
- gli elementi comprovanti l'indipendenza,
- le risorse umane e tecniche,
- strumenti software impiegati e sistemi gestionali,
- la comprovata e documentata esperienza,
- il numero dei servizi eseguiti negli ultimi cinque anni,
- certificazioni di qualità dei processi con i quali si produce e eroga il servizio.

VISTO che la società LOGICA INSURANCE BROKER S.R.L. con sede a Milano è regolarmente iscritta alla Sezione B del Registro Unico Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. N. 209/2005) SEZ. B N° B000340640 e presenta i necessari requisiti di carattere generale e di comprovata esperienza e professionalità nel settore della Pubblica Amministrazione nonché competenze specifiche nel settore scolastico, adeguate alle considerazioni precedenti;

CONSIDERATO che la società LOGICA INSURANCE BROKER S.R.L. è dotata di idoneo apparato organizzativo e funzionale rispetto alle esigenze dell'Istituto Scolastico.

VISTO il comunicato ANAC del 28/06/2025 "Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024" che prevede l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento del servizio fuori MEPA visto che si tratta di un servizio spesso a provvigione zero per l'Ente (remunerato dalle compagnie assicurative) e la conseguente necessità di garantire la massima celerità e tempestività nella stipula della convenzione, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia delle coperture assicurative dell'Ente senza soluzione di continuità, nel pieno rispetto dei principi di efficacia, tempestività ed economicità di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO la comprovata e consolidata esperienza nel campo assicurativo del settore scolastico e di competenze specializzate in materia di supporto alle procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi. della LOGICA INSURANCE BROKER S.R.L., Via Previati, 31 - 20149 MILANO RUI/IVASS N° B000340640 P. Iva: n° 06892360964;

VISTO il principio di rotazione di cui all'art. 49, del D. Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che il suddetto operatore non costituisce l'affidatario uscente del precedente affidamento, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D. L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale "le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 18, co. 3, del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si procederà a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG);

TENUTO CONTO che nelle procedure di affidamento di cui all'art 50 comma 1 lett. b) di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate, presentate dagli operatori economici che attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti (indefettibili e obbligatori) generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. lgs. n. 36/2023, nonché di partecipazione e di qualificazione richiesti nel bando di gara o nella lettera di invito, e che, in caso di esito negativo delle verifiche in questione, il futuro contratto sarà automaticamente risolto;

VISTO l'art. 53 del D. lgs 36/2023 concernente le regolamentazioni in materia di "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive";

CONSIDERATA la facoltà dell'Istituzione Scolastica, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle medesime condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Decreto Legislativo n. 36/2023;

RITENUTO opportuno di individuare come RUP per l'affidamento della fornitura indicata in premessa il Dirigente Scolastico Prof. Michele Agnello, in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n.3;

ACCERTATO altresì che il RUP non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DECIDE

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate:

Art. 1. Oggetto – Valore economico

Di procedere con l'affidamento diretto attraverso ordine di acquisto (OdA) fuori MEPA, per l'acquisto del servizio di brokeraggio assicurativo (per il triennio 2026-2029) alla LOGICA INSURANCE BROKER S.R.L.- Via Previati,31- 20149 MILANO - RUI/IVASS N° B000340640 P. Iva: n° 06892360964; i rapporti contrattuali verranno stabiliti da apposita lettera di incarico. L'attività del broker verrà remunerata, in conformità agli usi vigenti, con una provvigione sui premi assicurativi per il tramite delle Compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze. Tale compenso rappresenta una parte dell'aliquota predefinita e già pre-calcolata dalla Compagnia di assicurazione, come onere distributivo (rete agenziale) e non potrà pertanto incidere sull'ammontare del premio o determinare un incremento di costo a carico dall'Amministrazione Scolastica, per cui l'affidamento in oggetto non comporta alcun onere a carico di codesta Amministrazione.

Art. 2. RUP

Di individuare il Dirigente Scolastico come RUP per la procedura, soggetto pienamente idoneo a ricoprirne l'incarico per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa vigente indicata nelle premesse e relativi al livello di inquadramento giuridico, possiede le competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione e che non sussistono condizioni ostative previste dalla norma.

Art. 3. Garanzia provvisoria e garanzia definitiva

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 53, comma 1 del D. lgs. 36/2023, all'operatore economico individuato per la procedura di affidamento non è richiesta garanzia provvisoria a corredo della offerta economica.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 53, comma 4 del D. lgs. 36/2023 all'operatore economico individuato per la procedura di affidamento non è richiesta, altresì, garanzia definitiva, in considerazione della comprovata solidità dell'operatore.

Art. 4. Pubblicizzazione

Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sarà pubblicato sul sito internet dell'I.C. "Don Lorenzo Milani" di Scicli (RG) www.donmilaniscicli.edu.it nella sezione "Albo Pretorio".

Art. 5. Trattamento dei dati personali

La Scuola informa che i dati forniti per le finalità connesse all'oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D. lgs. 196/2003 novellato dal D. lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell'Istituto, al link*:*

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/RGIC81200V

Se il trattamento dei dati connesso all'oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l'Istituto ne allegherà una specifica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Agnello
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate